

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE AREAMISTA

Il giorno 18 del mese di marzo dell'anno 2021 presso la sede sociale alle ore 18,00 si è tenuta, debitamente convocata, l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione culturale AREAMISTA per discutere e deliberare il seguente o.d.g.:

- 1) MODIFICA DELLO STATUTO
- 2) CAMBIO DELLA DENOMINAZIONE DA "ASSOCIAZIONE CULTURALE" AD "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" CON LA SIGLA APS
- 3) NOMINA DEL NUOVO ORGANO DI AMMINISTRAZIONE E DEL PRESIDENTE
- 4) VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente nella persona di Alberto Ceville, constatata la validità della seduta ai sensi del vigente statuto, chiama la sig.ra Claudia Bonacchi a fungere da segretario.

Il Presidente illustra i motivi che hanno portato il consiglio direttivo a proporre la modifica dello statuto per renderlo più aderente alla realtà sociale e alle norme fiscali, nonché per adeguarsi alle disposizioni riguardanti il c.d. "terzo settore" e da lettura del nuovo statuto, allegato al presente atto sotto la lettera A.

In particolare nello statuto si afferma che l'adesione all'associazione è libera e volontaria, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democratica espressa da tutti i soci maggiorenni, che le cariche sono elettive, che è escluso ogni fine di lucro, che gli eventuali utili o riserve non potranno essere distribuiti, che in caso di scioglimento dell'associazione gli utili e le riserve dovranno essere devoluti ad altre associazioni analoghe, che la quota sociale non può essere trasferita se non in caso di morte.

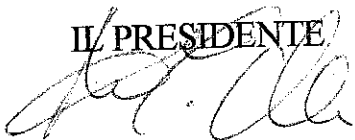
Dopo ampia e approfondita discussione l'assemblea, all'unanimità, approva lo statuto nella versione proposta dal Presidente demandando allo stesso il potere di apportare le eventuali modifiche richieste in sede di registrazione.

L'Assemblea procede quindi all'elezione dell'Organo di Amministrazione nelle persone di Claudia Bonacchi, Alberto Ceville e Gregory Eve.

Alberto Ceville è anche nominato Presidente.

Non essendovi altri punti su cui deliberare, il Presidente, alle ore 20,00 scioglie l'assemblea, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



Il sottoscritto Direttore della Direzione Provinciale di Prato
certifica che la presente copia è conforme all'originale
registrato il 24/3/2021. Al n° 623
Mod. 3

X IL DIRETTORE

1 FUNZIONARIO

Francesco Bucci

(1) Firma su delega del Direttore Provinciale



ALL. A – STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AREAMISTA

Art.1) Costituzione

E' costituita, nel rispetto del D.Lgs 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia, l'Ente del terzo settore denominato "AREAMISTA APS" con sede in Firenze, Via Mario Orsini 2, 50125.

L'associazione è regolata dal presente statuto, ed agisce nei limiti delle leggi statali, regionali che regolano le associazioni senza fine di lucro, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici. L'Associazione ha durata illimitata e non ha scopo di lucro. L'Associazione estende l'attività su tutto il territorio nazionale e può operare anche all'estero qualora ne sia richiesta la partecipazione.

Art.2) STATUTO

L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto legislativo 3 luglio 2017 e modifiche ed integrazioni, delle relative norme di attuazione, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

Art.3) Finalità e attività

L'Associazione esercita in via principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento senza fine di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di cui all'art.5 del Dlgs 2017/17:

Formazione universitaria e post-universitaria; Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura.

La promozione di attività artistiche nel campo teatrale e nelle arti ad esso riconducibili (arti figurative, cinema, musica, danza, televisione, letteratura ed attività espressive e spettacolistiche in genere) e l'organizzazione e la gestione di corsi professionali per le medesime attività collegando la propria opera ad altre realtà sociali e culturali come momento incentivante di produzione ed elaborazione intese a promuovere la crescita socio-culturale della collettività.

Potrà inoltre realizzare e gestire spazi e ambienti destinati alla formazione ed alla realizzazione delle iniziative indicate in precedenza quali: teatri, sale prova, sale di posa cinematografica e/o televisiva, sale di registrazione musicale, sale da ballo, laboratori di pittura e ceramica e quanto altro non meglio specificato.

L'Associazione potrà, in via accessoria, ausiliaria, secondaria e marginale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art.4) Ammissione

Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'Associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo previsto dalla legge.

L'ammissione è deliberata dall'Organo di amministrazione, su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori. La deliberazione è comunicata

all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l'organo amministrativo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni motivandola. L'aspirante associato può entro 60 giorni presentare ricorso e chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea. L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso o l'esclusione per il mancato pagamento della quota annuale. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art.5) Associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri: hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee; esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19; votare in assemblea, se iscritti da almeno tre mesi nel libro

degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa; denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore. Ed hanno il dovere di rispettare il presente statuto; versare la quota associativa.

Art.6) Volontario e Volontariato

L'Associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. La qualità dell'associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art.7) Perdita della qualifica di Associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato l'interessato. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Art.8) Organi Sociali

Gli organi dell'Associazione sono :

A) Assemblea degli associati; B) Organo di amministrazione; C) Presidente; D) Organo di controllo; E) Organo di revisione.

Art.9) L'Assemblea

L'assemblea è composta dagli associati, iscritti nel libro medesimo e in regola con il versamento della quota sociale. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vice presidente o persona nominata all'uopo dai convenuti all'assemblea stessa. E' convocata almeno una volta l'anno dal Presidente dell'associazione mediante avviso affisso nella sede dell'associazione, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede sociale.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria negli altri casi.

Art.10) Compiti dell'Assemblea

L'assemblea determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; approva il bilancio di esercizio; nomina e revoca i componenti degli organi sociali; nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sull'esclusione degli associati; delibera sulla modifica dell'atto costitutivo o dello statuto; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Art.11) Assemblea Ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti Presenti. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art.12) Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto con la presenza di almeno 1/5 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 2/5 degli associati.

Art.13) Organo di Amministrazione

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. L'organo di amministrazione è composto da numero tre membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate, dura in carica per cinque anni e i suoi membri possono essere rieletti, per nr. 2 mandati. L'organo è validamente costituito, quando sono presenti tutti i membri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'art. 2382 del codice civile; al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475 ter del codice civile. L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

Art.14) Il Presidente

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti e rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa, per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. Il presidente convoca e presiede l'assemblea e l'organo di amministrazione. In caso di assenza o impedimento o di cessazione le funzioni del presidente sono svolte dal vice presidente.

Art.15) Organo di Controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.lgs 117/2017.

Art.16) Organo di revisione legale dei conti

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto nel relativo registro.

Art.17) Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali: a) libro degli associati; b) libro delle adunanze e delle assemblee in cui saranno trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, di controllo e degli altri organi sociali; d) il registro dei volontari.

Tutti gli associati, in regola con i versamenti delle quote associative, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede dell'Associazione.

Art.18) Risorse Economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: 1) quote associative; 2) contributi pubblici e privati; 3) donazioni e lasciti; 4) rendite patrimoniali; 5) attività di raccolta fondi; 6) rimborsi da convenzioni; 7) proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali. 8) fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio dei periodi precedenti.

Art.19) Beni

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati. I beni di cui sopra che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Art.20) Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.Lgs 42017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio per lo svolgimento dell'attività statutaria fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art.21) Bilancio

Il bilancio/rendiconto di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno ed è redatto ai sensi degli artt. 13. e 87 del D.Lgs 117/2017 e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione. Il bilancio/rendiconto è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dalla assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. E' redatto nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 del più volte citato D.Lgs 117/2017.

Art.22) Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, comma 1, del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dall'organo amministrativo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'associazione quale suo rappresentante.

Art.23) Personale Retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs 117/2017; gli eventuali rapporti tra l'associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge.

Art.24) Responsabilità e Assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato, sono assicurati per malattie, infortuni e per responsabilità civile verso i terzi ex art. 18 D.Lgs 117/2017.

Art.25) Responsabilità dell'associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i propri diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidamente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Art.26) Assicurazione dell'Associazione

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Art.27) Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dallo art. 9 del D.Lgs 117/2017.

Art.28) Disposizioni Finali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

FIRMATO:

CLAUDIA BONACCHI

ALBERTO CEVILLE

GREGORY EVE